



## COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

*(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)*

**ORDINANZA SINDACALE N. 4 del 19-01-2024**

**Oggetto: Prevenzione del randagismo, obbligo di registrazione dei cani e loro microchippatura. Gestione e conduzione dei cani.**

### IL SINDACO

**VISTI** gli articoli 2 e 4 della Legge 14 agosto 1991, n.281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;

~~**VISTA** la Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15 “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”;~~

**VISTO** IL Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007;

**VISTO** l’“Accordo 24 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione” e, in particolare, il punto 3, lettera a), il quale prevede che *“i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate”*;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 2504 del 30 dicembre 2013 di *“Recepimento dell’Accordo del 24 gennaio 2013, Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di “Identificazione e registrazione degli animali d’affezione”*

**VISTO** il “Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-regioni, del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», Accordo che, al proprio articolo 4, individua il microchip quale unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a partire dal primo gennaio 2005;

**VISTA** l’Ordinanza Ministeriale sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani per tutelare l’incolumità di animali e persone del 3 marzo 2009 e ss. mm. ii e proroghe;

**VISTO** l'Art. 50 c.5 del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., che attribuisce al Sindaco specifiche competenze in materia sanitaria e di igiene pubblica;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., secondo cui il Sindaco può adottare provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**CONSIDERATO CHE:**

-il Comune è individuato dalla sopra citata Legge 281 del 1991 quale primo responsabile del contrasto al fenomeno del randagismo, che tuttora costituisce una consistente voce di spesa a carico di questa Municipalità per effetto del ricovero di cani, da anni attivato e tuttora in corso;

- l'abbandono di un animale è sanzionato dall'articolo 727 del Codice penale con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro e che il maltrattamento di un animale è sanzionato anche dall'articolo 544 *ter* del Codice penale con la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro;

- in un quadro di prevenzione generale, per tutela degli animali e dell'incolumità pubblica, si rappresenta necessaria una campagna di sensibilizzazione per l'identificazione con microchip e l'iscrizione in anagrafe canina dei cani di proprietà non ancora identificati;

- sia necessario richiamare la pubblica attenzione sul rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini.

- il randagismo in questo comune e nei comuni limitrofi ha raggiunto ormai dimensioni tali da non poter essere più gestito in modalità ordinaria e che tale situazione si è determinata anche per la scarsa attuazione della normativa vigente in materia, il più delle volte interpretata in maniera errata e quindi con applicazione disomogenea;

**RITENUTA** necessaria ed improcrastinabile, per l'anno 2024, l'applicazione in tutto il territorio di questo Comune di misure straordinarie, nel rispetto della normativa vigente, mediante interventi e azioni preventive mirati a contenere il fenomeno del randagismo, a garantire il benessere degli animali d'affezione in quanto esseri senzienti, a prevenire i rischi sanitari e per l'incolumità pubblica, nonché azioni mirate finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e del corretto equilibrio uomo – animale – ambiente;

**PRESO ATTO** che l'identificazione e l'iscrizione dei cani in anagrafe canina è strumento indispensabile per prevenirne l'abbandono e che l'associazione LAV realizzerà una giornata di microchippatura gratuita per i cani di proprietà dei cittadini residenti nel Comune di Santa Margherita di Belice.

## **ORDINA**

1. A tutti i proprietari di cani di età superiore a due mesi e sprovvisti di microchip di provvedere all'identificazione e all'iscrizione dei cani presso l'Anagrafe istituita ai sensi della L.R. n. 15/2000, non oltre il 31/12/2024;
2. Che il proprietario o il detentore di un cane adotti ogni precauzione per evitare la fuga dell'animale e che, nel caso di allontanamento o smarrimento, ne dia immediata comunicazione al Comune e al Servizio Veterinario anche considerato l'art 727, I comma c.p.;
3. Che il proprietario o il conduttore usino sempre il guinzaglio durante le passeggiate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a eccezione delle Aree appositamente destinate dove, sotto la responsabilità del proprietario o del conduttore, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio. Che il proprietario o il conduttore provveda all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane e che porti sempre con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse quando conduce l'animale in ambito urbano compresi giardini e parchi pubblici nonché le aree cani.

## **SANZIONI**

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, (si vedano, in particolare: gli articoli 727, la Legge 14 agosto 1991, n. 281, la Legge Regionale 03/07/2000 n.15 e il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, art. 8), a ogni violazione alle disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 16, 17 e 18, specificando che il Sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto e a irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente legge.
2. Nel caso di cani padronali lasciati in libertà, sono a carico dei proprietari o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, il ricovero in canile e gli eventuali trattamenti sanitari. La rinuncia alla proprietà o detenzione, e il mancato ritiro dal canile di un cane padronale, comporta comunque l'addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento e di cura da sostenere dal Comune, salvo i casi di accertato e comprovato disagio socioeconomico.

## VIGILANZA

1. Sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza: la Polizia locale, il Corpo Forestale dello Stato, le Forze dell'Ordine, i Servizi Veterinari dell'ASP, e le Guardie zoofile con decreto prefettizio.

## NORME TRANSITORIE

Al fine di completare la identificazione di tutti i cani presenti in questo Comune e la piena applicazione della presente Ordinanza, al proprietario o detentore di cane/cani di età superiore a mesi 2 è concessa la possibilità di identificare e registrare all'anagrafe canina il proprio cane entro trenta (30) gg dalla adozione della presente Ordinanza e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Trascorsa tale data, la mancata iscrizione all'anagrafe canina, entro il secondo mese di vita dell'animale, comporta una sanzione amministrativa da € 86,00 a € 520,00 e da € 2.887,00 a € 17.325,00 qualora l'inosservanza riguardi cani aggressivi.

## DISPONE

Che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Santa Margherita di Belice e nei luoghi più frequentati dalla popolazione, nonché alla massima diffusione attraverso il sito Internet e i social media del Comune di Santa Margherita di Belice;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li *19-01-2024*

Il Sindaco

Dott. Gaspare Viola



*Viola*